

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

e col **Ministro degli Affari Esteri**

(FANFANI)

NELLA SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1966

Agevolazioni fiscali a favore della Comunità europea dell'energia atomica

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 1° agosto 1960, n. 906, venne approvato e reso esecutivo l'Accordo fra il Governo italiano e la Commissione europea dell'energia atomica (Euratom) per l'istituzione di un Centro comune di ricerche nucleari, di competenza generale, concluso in Roma il 22 luglio 1959.

L'allegato F) a tale provvedimento prevede, tra l'altro, agli articoli 6 e 7, alcuni benefici fiscali, che, per quanto concerne l'IGE, si concretano nell'esenzione dal tributo per i prodotti ed i materiali importati od acquistati nello Stato e destinati alla installazione ed al funzionamento del Centro anzidetto, nonchè nella restituzione del tributo assolto nel ciclo di fabbricazione di

quelli nazionali aventi la cennata destinazione.

Allo scopo di dare una più compiuta attuazione alle cennate agevolazioni fiscali, in relazione a talune situazioni peculiari del Centro comune di ricerche nucleari istituito in Ispra, si ravvisa l'opportunità di integrare la già adottata disciplina con nuove norme intese ad assicurare al Centro medesimo il pieno svolgimento della sua attività.

A tal fine, si è predisposto l'unito disegno di legge nel quale sono previste le disposizioni qui di seguito riportate:

a) esenzione dall'IGE afferente ai corrispettivi degli appalti e delle prestazioni di servizi in genere effettuati nei confronti della Comunità europea dell'energia atomi-

ca per l'installazione ed il funzionamento del Centro comune di ricerche nucleari di Ispra;

b) restituzione dell'IGE assolta nel ciclo di fabbricazione dei prodotti e materiali nazionali introdotti dall'appaltatore nel Centro di Ispra per l'esecuzione di lavori commessi dalla CEEA, da liquidare sull'importo

delle fatture di acquisto degli stessi materiali e prodotti, emesse nei confronti dell'appaltatore;

c) esenzione dall'IGE afferente ai corrispettivi pagati alla CEEA in dipendenza dei contratti di associazione e di ricerca stipulati per l'attuazione dei programmi di ricerca nucleare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I corrispettivi degli appalti e delle prestazioni di servizi in genere, effettuati nei confronti della Comunità europea dell'energia atomica per la installazione ed il funzionamento del Centro comune di ricerche nucleari di Ispra, sono esenti dall'imposta generale sull'entrata di cui alla legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, e dall'addizionale di cui alla legge 15 novembre 1964, n. 1162.

Per i prodotti ed i materiali nazionali introdotti dall'appaltatore nel Centro di Ispra ai fini della esecuzione dei lavori anzidetti, compete la restituzione dell'imposta generale sull'entrata, ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni e integrazioni, da liquidare sull'importo delle fatture di acquisto degli stessi materiali e prodotti, emesse nei confronti dell'appaltatore.

Art. 2.

I corrispettivi pagati dalla Comunità europea dell'energia atomica ad enti, imprese, istituti o semplici privati in dipendenza di contratti di associazione e di ricerca con la Comunità stessa, stipulati per l'attuazione dei programmi di ricerca nucleare, sono esenti dal pagamento dell'imposta generale sull'entrata, nonchè dalla relativa addizionale.